

N. 3317

DISEGNO DI LEGGE d'iniziativa del senatore GIARETTA COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 MAGGIO 2012 Modifica alla legge 3 giugno 1999, n. 157, in materia di aumento delle risorse per l'attività di formazione dei partiti politici

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ONOREVOLI SENATORI. - La questione del finanziamento all'attività dei partiti, in sintonia con la previsione dell'articolo 49 della Costituzione, ha avuto un nuovo rilievo alla luce del più generale dibattito che si è aperto sul tema dei costi della funzione politica e ancor più per l'esplosione di scandali che hanno fatto venire alla luce comportamenti di eccezionale gravità da parte di tesorieri di partiti che godono di un finanziamento pubblico, sia per i riflessi penali sia più in generale per una grave violazione dei necessari principi di etica pubblica, di rispetto del buon uso dei denari pubblici, del corretto impiego di fondi derivanti da una contribuzione pubblica o da un sostegno privato comunque finalizzato al sostegno alla partecipazione politica dei cittadini.

Non mancano nel dibattito pubblico e parlamentare proposte che tendono ad eliminare del tutto un finanziamento pubblico. Può essere in proposito osservato che comunque nella maggior parte dei paesi democratici vi è una previsione in forme anche differenziate.

Infatti, nel 44 per cento del totale dei Paesi nel mondo è previsto un finanziamento pubblico annuale, in un ulteriore 26,5 per cento è previsto una contribuzione come in Italia sotto forma di rimborso delle spese elettorali, e per una parte di questi Paesi si somma anche un contributo annuo. Solo il 25,5 per cento dei Paesi non prevede un contributo ai partiti, ma si tratta di Paesi dell'area asiatica ed in Europa o piccoli paesi o

paesi a democrazia limitata (Malta, Andorra, Svizzera, Bielorussia, Ucraina).

Numerose sono le iniziative parlamentari all'esame del Parlamento per una globale revisione del sistema del finanziamento dei partiti, in direzione di una riduzione dell'intervento economico a carico dello Stato e dell'introduzione di più rigorosi controlli e di strumenti di maggiore trasparenza nell'uso delle risorse.

Il presente disegno di legge si limita a prevedere l'introduzione di una norma che vincola l'impiego di una quota del 5 per cento del finanziamento ricevuto dai partiti allo svolgimento di attività di formazione.

Non c'è dubbio che i mutamenti degli assetti sociali, l'affermarsi di nuovi mezzi di informazione, la frammentazione sociale, un maggiore pluralismo culturale siano tutti elementi che hanno profondamente cambiato natura e ruolo dei partiti, che sono oggi solo uno degli strumenti attraverso i quali può realizzarsi la partecipazione dei cittadini alla vita pubblica e la possibilità di incidere sugli indirizzi politici. Tuttavia è da ritenersi che restino in capo ai partiti tre funzioni fondamentali: l'elaborazione del progetto politico, la selezione dei rappresentanti da sottoporre al vaglio elettorale, la formazione di una società politica che sia strumento di partecipazione ed indirizzo.

È importante perciò che adeguate risorse siano investite sulla formazione dei cittadini all'impegno politico, come fondamentale elemento di arricchimento della democrazia. XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Dopo l'articolo 3 della legge 3 giugno 1999, n. 157, è inserito il seguente:

«Art. 3-bis. - (Risorse per accrescere l'attività di formazione dei partiti politici) – 1. Ogni partito o movimento politico destina una quota pari almeno al 5 per cento dei rimborsi ricevuti per ciascuno dei fondi di cui ai commi 1 e 5 dell'articolo 1 ad iniziative volte ad accrescere le iniziative di formazione dei cittadini interessati alla partecipazione alla vita politica.

2. I movimenti ed i partiti politici di cui al comma 1 introducono una apposita voce al-l'interno del rendiconto di cui all'articolo 8 della legge 2 gennaio 1997, n. 2, al fine di dare espressamente conto dell'avvenuta destinazione delle quote dei rimborsi alle iniziative di cui al medesimo comma 1. La mancata destinazione della quota alle attività formative comporta la corrispondente decurtazione della quota dei rimborsi».